

Delibera Consiglio Comunale n. 07 del 05.04.2014.

Oggetto: approvazione del regolamento per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'attuale ambito territoriale di riferimento per la gestione associata dei servizi sociali la cui competenza è attribuita ai comuni dall'art.5 della L.R. 12/06 (denominato A.T.S.) si identifica ora nei comuni di Torriglia, Bargagli, Davagna, Lumarzo, Rovegno, Montebruno, Fascia, Gorreto, Fontanigorda e Rondanina;
- con deliberazione consiliare n.09 del 30.04.2011 si è approvata la convenzione tra il Comune di Fascia ed i comuni di Bargagli, Davagna, Lumarzo, Rovegno, Montebruno, Torriglia, Gorreto, Fontanigorda, Propata e Rondanina per la gestione associata dei servizi sociali la cui competenza è attribuita ai comuni dall'art.5 della L.R. 12/06 (denominato A.T.S.), costituita da 13 articoli;

Visto il regolamento per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali residenti nei comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale 45 fatto pervenire dal Comune di Bargagli – Comune capofila - composto da otto articoli e ritenuto che il medesimo assicuri una compartecipazione equa da parte dei soggetti interessati alle prestazioni di ricovero;

Acquisito parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area amministrativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle consuete forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegato regolamento per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali residenti nei comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale 45 anche allo scopo di fornire un valido strumento operativo alle operatrici del settore, costituito da otto articoli.

Successivamente con separata votazione unanime favorevole

D I C H I A R A

la presente immediatamente eseguibile.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 45

**Bargagli-Davagna-Fascia-Fontanigorda-Gorreto-Lumarzo-Montebruno-Propata-Rondanina Rovegno -
Toriglia**

SEDE c/o COMUNE DI BARGAGLI

Via Aimone Martini 257 16021 Bargagli Genova Tel. 010 900104

E mail: servizisociali@comune.bargagli.ge.it

COMUNE DI
Provincia di Genova

**REGOLAMENTO PER LA
COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI
AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI
MINORI INSERITI IN STRUTTURE
RESIDENZIALI**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. del.....

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Infatti con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art 433 del Codice Civile stabilisce che : *“All' obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:*

1) il coniuge];

2) i figli [legittimi] o legittimati o [naturali] o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

(L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, dispone che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli»)

L'art .147 del Codice Civile stabilisce: *"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli."*

Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: *"Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi."*

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007 e la sentenza n. 43288/2009.

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Affidamento al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore da parte del Tribunale dei Minori ai sensi dell'art 330 Cc in molti casi comporta l'inserimento in idonea struttura residenziale. Ciò comporta per l'Ente l'obbligo di inserimento e il conseguente onere finanziario destinato alla copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante.

In virtù degli articoli del Codice sopraccitati inerenti l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori i Comuni dell'ATS 45 con il presente regolamento intendono normare la contribuzione obbligatoria dei tenuti stessi in quota parte per legge.

1. L'obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all'Ente, comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc.. Inoltre il genitore deve continuare a provvedere ad altre spese per il minore, legate all'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.

ART. 2

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

Il genitore o i genitori vengono informati degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione il Comune di residenza provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

3. L'esame della documentazione e le procedure per il conteggio della contribuzione sono svolte dai Servizi Sociali dell'ATS in collaborazione con il Servizio Amministrativo del Comune di residenza.

1. L'ISEE è un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 490/1998, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del citato decreto.

2. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità (si ricorda che l'ISEE è valido per un anno dalla data del suo rilascio salvo modifiche nella composizione del nucleo) .

3. La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differiscano di oltre 1/5 da quelli rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare entro trenta giorni la variazione impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

4. In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell'Ente affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno venire utilizzati, in tutto o in parte, per il suo mantenimento.

5. Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito, ma vengono tenuti in considerazione nella valutazione socio- economica complessiva del nucleo.

6. Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E' pertanto assolutamente giustificato utilizzare le indennità di cui sopra ed assegnate al minore, in occasione di interventi che prevedano l'inserimento in struttura, quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DEL/DEI GENITORI

1. Il contributo mensile da corrispondere, al fine di ottenere una linearità proporzionale, viene determinato mediante l'applicazione matematica della percentuale del 1% alla somma dell'indicatore ISEE in corso di validità, con l'unica eccezione per i redditi con indicatore ISEE compresi tra euro 0,00 ed euro 6441,00 (reddito agevolato previsto dal vigente regolamento Comunale per il Contrasto alla povertà).

Valore ISEE	PERCENTUALE APPLICATA	CONTRIBUZIONE MENSILE
DA € 0,00 A € 6441,00	Fascia agevolata come da Regolamento Comunale per il contrasto alla povertà	ESENTE

DA € 6.441,00 A € 10.000	0,50 % dell'indicatore ISEE in corso di validità	derivante da conteggio proporzionale
DA € 10.000 a 20.000,00	1 % dell'indicatore ISEE in corso di validità	derivante da conteggio proporzionale
DA € 20.000,00 a € 30.000	1,50 % dell'indicatore ISEE in corso di validità	derivante da conteggio proporzionale
DA € 30.000 e OLTRE	2 % dell'indicatore ISEE in corso di validità	derivante da conteggio proporzionale

Tale applicazione permette infatti una corrispondenza

nza lineare tra tariffa e reddito: ad ogni valore ISEE corrisponde una specifica contribuzione. I contributi mensili dovuti dalle famiglie sono calcolati quindi nel seguente modo:

Il risultato così ottenuto viene poi arrotondato dai decimali, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

2. Il contributo mensile non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall'Ente. Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi fissati dal Comune di Bargagli, si procede alla assegnazione di una tariffa massima di € 500,00 mensili (cinquecento/00). Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE .

3. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.

4. Qualora, per qualsiasi motivo consentito dalla Normativa, i genitori presentino due certificazioni ISEE distinte, ciascun genitore corrisponderà la quota corrispondente al proprio indicatore ISEE.

5. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo. Ad esempio se i minori allontanati sono 3 ed in base all'ISEE i genitori (conviventi) devono versare un contributo mensile di 150 Euro per il primo figlio, verseranno un contributo di 105 Euro per il secondo e di 73.5 per il terzo, per un totale di 328.5 Euro. Se questi genitori non presentassero l'ISEE verrebbe loro richiesta una contribuzione di 1.095,00 Euro, corrispondente alla tariffa massima di 500,00 euro mensili con l'abbattimento per i 3 figli.

6. In caso di mancato versamento del contributo viene promosso, nei confronti degli inadempienti, il procedimento coattivo di pagamento, comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono materiale del figlio/a.

7. Quando l'inserimento in struttura residenziale viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico del Comune.

8. Il contributo stabilito deve essere versato al Comune di Bargagli mensilmente, tramite C/C postale o bonifico bancario

ART. 4

PROCEDURA E CONTROLLI

Il Comune di residenza del minore e affidatario, supportato dai Servizi sociali dell'ATS, comunica alla famiglia in forma scritta l'insorgenza dell'obbligazione al pagamento di quota parte della retta per il figlio e, per la determinazione della stessa richiede la documentazione ISEE necessaria al calcolo e l'avvio dell'istruttoria.

Ricevuta la documentazione il Comune di residenza del minore si avvale dei Servizi Sociali di ATS per la valutazione socio economica relativa al nucleo familiare e la quantificazione della quota a carico della famiglia.

Ai genitori viene richiesto di sottoscrivere un impegno al pagamento della quota posta a proprio carico. Detto impegno viene rinnovato e rivalutato annualmente alla scadenza dell'ISEE presentato. E comitato altresì le modalità e i tempi di versamento.

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 5

DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

1. I cittadini ai quali il Comune di Bargagli richiede di contribuire economicamente versando la quota di compartecipazione loro assegnata possono - entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dei competenti Servizi Sociali - presentare ricorso scritto al Sindaco.
2. Il Sindaco - esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati - decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 6

RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 ed ai relativi decreti attuativi.

ART. 7

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici del Settore Servizi Sociali perché se ne possa prendere visione in ogni momento e sarà pubblicata sul sito web del Comune.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITA'

1. Il presente regolamento - emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii. - entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. *Il presente regolamento all'entrata in vigore va applicato agli inserimenti di minore che si effettueranno dopo l'approvazione dello stesso e pertanto non va applicato ai casi già inseriti..*

INDICE

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

PREMESSA

ART. 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....

ART. 2
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA.....

ART. 3
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DEL/DEI GENITORI

ART. 4
PROCEDURA E
CONTROLLI.....

ART. 5
DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

ART. 6
RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI.....

ART. 7
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITA'